



I nuovi rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione

Vincenzo Tedesco

e

Rolando Vivaldi



Una ricerca dell'Aran sulle nuove forme di lavoro nella P.A.(anni 2000-2001)

- Su un totale di 1.757.315 lavoratori quelli impiegati in forme contrattuali flessibili (tempo determinato, formazione lavoro, part-time, COCOCO) sono 256.370 pari a circa il 15%.
- Il personale flessibile delle Università ammonta al 39,14%, quello degli Enti di ricerca al 22,13%, quello delle Regioni ed autonomie locali al 18,73%.
- Infine i lavoratori interinali nell'anno 2001 sono aumentati rispetto al 2000 negli Enti di Ricerca del 150%, negli Enti Locali del 568%, nella Sanità del 230%.




La flessibilità nella legge Biagi - D.lgs. 276/2003

- Contratti di somministrazione (artt. da 20 a 28)
- Contratti di appalto e distacco (artt. 29 e 30)
- Contratti di lavoro intermittente (artt. da 33 a 40)
- Contratti di lavoro ripartito (artt. da 41 a 45)
- Contratto di lavoro part-time (art. 46)
- Contratti di apprendistato (artt. da 47 a 53)
- Contratti di inserimento (artt. da 54 a 59)
- Lavoro a progetto (artt. da 61 a 69)
- Lavoro a occasionale (art. 61 c. 2)
- Prestazioni occas.li di tipo accessorio (artt.70-73)




Ma quasi nulla si applica alla p.a....

- **Art. 6 c. 1 della legge 30/2003:** “le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate”
- **Art. 1 comma 2 D.lgs. 276/2003:** “il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”




ad.es. il part.time....

- il part.time nella p.a. è disciplinato dall'art. 1 commi 56-65 della legge 662/96
- accenni anche nel T.U. 165/2001 art. 53 (vedi dopo)
- D.lgs 61/2000 modificato D.L. 100/2001 si applica anche alla p.a. se non diversamente disposto
- esclusione esplicita delle disposizioni dettate in materia di part-time dal D.lgs.276/2003 confermate dalla circolare 9 del 18 Marzo 2004 del Ministero del Welfare




Il T.U. 165/2003 - articolo 36, c.1

- “Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo....”



Il T.U. 165/2003 - articolo 36, c.2

- “ In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. **Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.** Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.”



Il T.U. 165/2003 - articolo 7, c.6

- “ Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. “



Ultimissime novità dall'ARAN - 1

- Il Ministero della funzione pubblica ha dato all'ARAN le seguenti direttive.
- Contratto di somministrazione → sostituisce il contratto di lavoro temporaneo, si applica alla p.a. solo per le forme a tempo determinato
- Apprendistato → non si applica nel pubblico impiego. Rimane il contratto di formazione-lavoro
- Contratto di inserimento → non si applica nella p.a.




Ultimissime novità dall'ARAN - 2

- Lavoro a tempo parziale: non si applicano le nuove norme, restano in vigore quelle sulle prestazioni supplementari ed il lavoro straordinario, in regime di part-time (rimane il regime del Decreto legge 61/2000)
- Lavoro a progetto → vedi oltre
- Lavoro intermittente, ripartito ed accessorio → non si applicano alla p.a.




Contratto di lavoro a tempo determinato (cenni)

- Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 Ottobre 2001.
Si applica anche alla P.a.
- Il contratto di lavoro a tempo determinato ha vincoli ribaditi dalla Finanziaria di quest'anno: possono essere stipulati nel limite del 90% dello stipulato nel triennio 1999-2000-2001 (art. 3 comma 65 Finanziaria 2004 che richiama l'art. 34, comma 13, della l. 27/12/2002 nr.289)



Il lavoro interinale - l.196/1997

- Può essere utilizzato anche dalle pubbliche amministrazioni. Da valutare la sua sostituzione con la somministrazione di lavoro a tempo determinato ma il regime dovrebbe essere analogo.
- Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. n. 196/1997 il contratto di fornitura di lavoro temporaneo interinale è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo (fornitrice) pone uno o più lavoratori da essa assunti con uno specifico contratto, a disposizione di un'altra impresa (utilizzatrice) che ne utilizza la prestazione lavorativa per esigenze di carattere temporaneo



Disciplina fiscale del lavoro interinale - adempimenti sostituto di imposta

- In base alle norme citate, il "datore di lavoro" da cui dipende il lavoratore temporaneo, che presta l'attività sotto la direzione ed il controllo dell'impresa utilizzatrice, è l'impresa fornitrice, la quale deve corrispondere le remunerazioni ed i contributi dovuti ed è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti imposti dalla legge al sostituto d'imposta, ricevendo in contropartita, dall'impresa utilizzatrice, il rimborso dei costi del lavoro sostenuti, maggiorati di un importo finalizzato alla copertura delle spese generali ed al conseguimento di un margine di profitto che rappresenta l'utile dell'operazione



Disciplina contabile del lavoro interinale

- Secondo il Principio contabile n. 12 dei Dottori commercialisti e Ragionieri, tutti i costi relativi al personale devono essere iscritti nel conto economico alla voce B.9 (Costi per il personale), mentre i costi sostenuti per il personale distaccato presso l'impresa e dipendente da altre imprese devono essere rilevati alla voce B.7 (Costi per servizi)
- L'impresa fornitrice, quindi, quale datore di lavoro, deve registrare nella propria contabilità i costi del personale assunto con contratto di , mentre l'impresa utilizzatrice deve registrare il costo sostenuto per ottenerne la fornitura



Disciplina IVA del lavoro interinale

- Si osserva altresì che l'art. 26-*bis* della L. n. 196/1997, introdotto dalla L. n. 133/1999, esclude dalla base imponibile Iva gli oneri retributivi e previdenziali rimborsati alla fornitrice dall'impresa utilizzatrice.




Il lavoro a progetto - art.61 D.lgs.276/2003 e seguenti

- La normativa del cosiddetto “lavoro a progetto non si applica alla p.a.” dove continuano a vivere le vecchie co.co.co. di cui all’art. 50 1 comma lettera c-bis del Testo Unico delle Imposte Dirette (ex art. 47 1 comma lettera c-bis del TUIR)



Un ripasso della tassazione della CO.CO.CO.

- La legge finanziaria per il 2003 ha introdotto la no-tax area inserendo una specifica deduzione nel TUIR all'art. 10-bis
- L'art. 23 del D.P.R. 600/73 stabilisce che i sostituti d'imposta debbano tener conto di tale deduzione (per gli assimilati il rimando è operato dall'art.24)



Gli scaglioni di reddito

- Fino a 15.000 euro → 23%
- Oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro → 29%
- Oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro → 31%
- Oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro → 39%
- Oltre 70.000 → 45%
- Da rapportare a periodo di paga



Nuove detrazioni di lavoro dip.te e assimilato

- 130 euro $>27.000 <29.500$
- 235 euro $> 29.500 < 36.500$
- 180 euro $>36.500 <41.500$ euro
- 130 euro $> 41.500 < 46.700$
- 25 euro > 46.700 ma non 52.000

- Detrazioni non più rapportate a periodo



Un ripasso della tassazione della co.co.co. – la formula

- La formula del 10-bis TUIR:
- $K = 26.000 + 3000 \text{ euro} + (4500 : 365 \times gg) + \text{Oneri-Reddito}$


□ 26.000



Esempio


- Reddito complessivo annuo: 21666,71 euro mensile
1666,67 euro
- Assegno al coniuge (onere deducibile): 18 euro mensili
216 euro annui
- Proiezione annua:
- $K=26000+7500+216-21666,71/26000=46,34\%$
- Rapporto a mese: $7500/12*46,34\%=289,63$
- Reddito tassabile nel mese:
- $1666,67-18-289,63=1359,04$
- Imposta a scaglioni annui: 319,12

- *Il reddito complessivo è al netto dei contributi previdenziali obbligatori*



Il cosiddetto lavoro occasionale nel D.lgs. 276/2003 - art. 61 c.2 (solo ~~per curiosità, non si applica alla P.a.)~~

- In realtà la Circolare del Ministero del Lavoro nr. 1 del 8.01.2004 aveva chiarito che di solito tali prestazioni sono “mini-co.co.co.” se presenti i requisiti del coordinamento e della continuità
- La circolare INPS nr. 9 del 22.01.2004 aveva preso atto di questo prevedendo la contribuzione di tali mini-co.co.co.




La contribuzione nelle prestazioni di lavoro occasionale art. 67 TUIR (~~questo invece si applica alla P.a....~~)

- L'art. 44 del D.L.30 settembre 2003 nr. 269 dispone che a decorrere dal 1^a Gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale ..sono iscritti alla gestione separata istituita presso l'INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000 (anche da più committenti) e per il versamento dei contributi si seguono le regole previste per i co.co.co. (1/3 prestatore 2/3 ente).



Problemi operativi della contribuzione sugli occasionali

- Per la contribuzione sugli occasionali si fa riferimento al “reddito” che, per gli occasionali, è dato dalla differenza tra i proventi e le spese specificatamente riferite a tale prestazione
- Tale condizione è peraltro accertabile solo a consuntivo: per questo l’Inps nella circolare 22 Gennaio 2004 nr. 9 ha chiesto chiarimenti al Ministero del Welfare



Le aliquote previdenziali

- Circolare Inps nr. 27 del 10 Febbraio 2004: prende atto delle disposizioni dell'art. 45 del D.L. 269/2003 e delinea le seguenti aliquote pe ril 2004:
- 17,80% fino a 37.883,00 €
- 18,80% sugli importi eccedenti fino al massimale di 82.401,00 €
- 15% per i pensionati diretti
- 10% per i già coperti da altra contribuzione



Fattura di professionista con albo e cassa (in euro)

Compenso.....1000

Rimborso spese trasferta.....500

Parziale

1500

Cassa di previdenza 2%30

IVA 20% (su 1530).....306

Totale

1836

Ritenuta di acconto 20% (su 1500).....300

Netto a pagare..... 1536



Fattura di professionista con albo senza cassa (in euro)

Compenso.....	1000
Rivalsa 4%	40
Cassa di previdenza 2% (su 1040).....	20,8
IVA 20% (su 1060,8).....	212,16
Totale	<hr/>
	1272,96
Ritenuta di acconto 20% (su 1040).....	208
Netto a pagare.....	1064,96



Fattura di professionista senza albo senza cassa (in euro)

Compenso.....	1000
Rivalsa 4%.....	40
IVA 20% (su 1040).....	208
Totale	<hr/>
	1248
Ritenuta di acconto 20% (su 1040)....	208
Netto a pagare.....	1040



Contratto di inserimento - specifiche Inps

- L'Inps, con circolare 51 del 16.3.2004 ha fornito precisazioni sugli aspetti contributivi dei contratti di inserimento in seguito ad un intervenuto accordo interconfederale dell' 11 febbraio 2004




Contratto di inserimento - precisazioni Inps

- Ai sensi dell'art. 54, c. 2, i contratti di inserimento possono essere stipulati da:
 - a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
 - b) gruppi di imprese;
 - c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
 - d) fondazioni;
 - **e) enti di ricerca, pubblici e privati;**
 - f) organizzazioni e associazioni di categoria.



Contratto di inserimento - precisazioni Inps

- Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non superiore ai diciotto mesi, elevabili a trentasei in caso di assunzione di persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico
- Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 in materia di lavoro a tempo determinato



Natura del datore di lavoro	Ubicazione territoriale (14)	Misura dell'agevolazione
Datori di lavoro non aventi natura di impresa	Centro - Nord	25% contribuzione a carico d.l.
	Mezzogiorno	50% contribuzione a carico d.l.
Imprese	Centro - Nord	25% contribuzione a carico d.l.
	Mezzogiorno	contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Imprese del settore Commerciale e Turistico con meno di 15 dipendenti	Centro - Nord	40% contribuzione a carico d.l.
	Mezzogiorno	contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Imprese artigiane	Ovunque ubicate	contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti



Novità della Finanziaria 2004 rilevanti ai nostri fini

- come è noto il TUIR è stato oggetto di una ampio restyling in considerazione dell'introduzione dell' Imposta sulle società (IRES) prevista dalla legge delega di riforma del sistema tributario di cui alla legge 80/2003. Per effetto quindi della modifica subita (con Dlgs 12 Dicembre 2003 nr.344) è mutata anche la numerazione di numerosi articoli a far data dal 1.1.2004.

MATERIA TUIR	VECCHIO ARTICOLO	NUOVO ARTICOLO
Co.co.co.	47 1 comma lettera c-bis	50 1 comma lettera c-bis
Prestazione occasionale	81 1 comma lettera l)	67 1 comma lettera l)
Redditi di lavoro autonomo professionale	49 1 comma	53 1 comma
Redditi di lavoro dip.te	46	49
Redditi assimilati	47	50
Missioni	48	51
No-tax area	10-bis	11
Detrazioni per carichi di famiglia	12	13
Altre detrazioni	13	14
Detrazioni per oneri	13-bis	15
Tassazione separata	16	17
Non residenti	20	23



Ancora novità della Finanziaria – art. 2 comma 36

Sono redditi assimilati al dipendente:

“ le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, semprechè le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione...e **non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale**, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, a esclusione di quelle che per legge devono essere riversate allo Stato”